

ID. 416057

Pratica: 2016/V 1 1/000008

Lugo, 01/03/2016

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 182

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA CONTRO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' RICOGNITORIO PROT. 59327 DEL 14/12/2015 -- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVVOCATI BENEDETTO GRAZIOSI E GIACOMO GRAZIOSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Richiamati:

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 in data 3/2/2016 è stato approvato il Bilancio armonizzato 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 - (D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);
- la delibera della giunta dell'Unione n. 12 del 4/2/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018 Parte Contabile (Art. 169 D. Lgs. n. 267/2000);
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 19/3/2015, con il quale la sottoscritta è stata confermata Responsabile del Servizio legale dell'Unione;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Premesso che la Società Officina dell'Ambiente Spa con sede in Milano (MI) Via Mario Pagano n. 46, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuliano Berruti, Alberto M. Rossi e Prof. Giuseppe Caia ha presentato ricorso al T.A.R. Emilia Romagna (notificato il 18/2/2016 agli atti con prot. 8371 del 19/2/2016) contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del certificato di conformità edilizia e agibilità ricognitorio 14 dicembre 2015, prot. 59327, rilasciato dall'Ufficio Ambiti Produttivi, Area Territorio – Servizio Edilizia (SUE), dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per la parte in cui sono stati con esso prescritti interventi di adeguamento sismico delle unità strutturali di un fabbricato ad uso industriale ubicato nel Comune di Conselice, in Via Selice n. 301/E;
- di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato e conseguente;

e per la condanna dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al risarcimento del danno;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla Società ricorrente, procedendo alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel suddetto ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, giusta autorizzazione di cui alla delibera di Giunta Unione n. 35 del 25/2/2016, mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

Dato atto che, interpellati in proposito lo studio legale Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi di Bologna, il suddetto studio ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante ad una somma complessiva di € 14.591,20 comprensiva di I.V.A. E C.P.A., come da preventivo che si conserva agli atti;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;

- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale “*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.*”;

- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l’affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all’articolo stesso, tra l’altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;

- essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato atto, pertanto, che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato Regolamento di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Dato atto inoltre che unitamente al curriculum è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d. lgs. 165/2001);

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;

- l'organigramma;
- il Decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del Regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi il TAR Emilia Romagna in relazione al ricorso, notificato il 18/2/2016 (agli atti con prot. 8371 del 19/2/2016), presentato dalla Società Officina dell'Ambiente Spa con sede in Milano (MI) Via Mario Pagano n. 46, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuliano Berruti, Alberto M. Rossi e Prof. Giuseppe Caia, per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del certificato di conformità edilizia e agibilità ricognitorio 14 dicembre 2015, prot. 59327, rilasciato dall'Ufficio Ambiti Produttivi, Area Territorio – Servizio Edilizia (SUE), dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per la parte in cui sono stati con esso prescritti interventi di adeguamento sismico delle unità strutturali di un fabbricato ad uso industriale ubicato nel Comune di Conselice, in Via Selice n. 301/E;
- di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato e conseguente;

e per la condanna dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al risarcimento del danno;

- di incaricare nel giudizio in argomento gli Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi con studio legale in Bologna, via dei Mille 7/2, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, prendendo atto altresì che gli onorari saranno fatturati esclusivamente dall'Avv. Benedetto Graziosi – C.F. GRZ BDT 42L31 A944E – P.I. 00825250376;

- di impegnare la spesa complessiva, quantificata nell'importo complessivo di € 14.591,20, sul Bilancio 2016/2018 - annualità 2016, con riferimento e nei limiti delle prenotazioni di impegno già assunte con atto di Giunta dell'Unione n. 35 del 24/02/2016 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Aggr:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	INCARICO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA CONTRO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	GRAZIOSI BENEDETTO,008252 50376 ,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA ,BO,BANCA, IBAN: IT26E0323901600100 000132489	2016/959/1	€ 14.591,20	

- di dare atto che:

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;
- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio Segreteria, sul sito web dell'Unione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e art. 30, comma 7, del citato Regolamento di Organizzazione;
- che il presente affidamento viene segnalato dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICO nel menu a tendina all'interno di Iride ai fini della pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 15 del d. lgs. 33/2013 *come condizione legale di efficacia*, a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;

- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

(Dott.ssa Valeria Villa)

Determinazione N 182 del 01/03/2016

OGGETTO: RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA CONTRO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' RICOGNITORIO PROT. 59327 DEL 14/12/2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVVOCATI BENEDETTO GRAZIOSI E GIACOMO GRAZIOSI

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

- (X) esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;
- () non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02. 11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	INCARICO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA CONTRO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	GRAZIOSI BENEDETTO,0082525 0376 ,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA, BO,BANCA, IBAN: IT26E03239016001000 00132489	2016/959/1	€ 14.591,20	.

Li, 02/03/2016

IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI FINANZIARI
Dott. Daniele Garelli

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Daniele Garelli il 02/03/2016 08:44:18 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005

Determina: 2016 / 182 del 01/03/2016

Prot.: 2016 / 10125 del 02/03/2016

- Registro ALBO Numero 633 del 10/03/2016 pubblicazione dal 10/03/2016 al 25/03/2016